

Criptovalute senza segreti per le agenzie fiscali

L'Ecofin ha aperto la strada all'approvazione della direttiva Dac 8

I dati sui beneficiari delle transazioni scambiati in automatico

La recente approvazione del regolamento Mica (acronimo di Markets-in-crypto-assets regulation) del 16 maggio scorso dal parte dell'Ecofin è stata accompagnata anche da un fondamentale passo in avanti per l'approvazione definitiva del testo della nuova direttiva sulla cooperazione amministrativa delle amministrazioni fiscali dell'Unione Europea.

È stata infatti pubblicata anche la posizione generale del Consiglio dell'Unione europea della cosiddetta Dac 8 (acronimo di Directive administrative cooperation).

Gli obiettivi fondamentali nuova proposta legislativa sono una continuazione naturale delle precedenti direttive dalla Dac 1 alla Dac 7 e del regolamento Mica con una estensione dello scambio automatico delle informazioni finanziarie alle criptovalute e un maggiore monitoraggio dei tax ruling internazionali esteso specificatamente ai soggetti privati con un alto patrimonio netto i cosiddetti High net worth individuals (Hnwi).

Tra gli obiettivi espressi dalla nuova normativa si evidenzia l'estensione dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni con le modalità già consolidate nelle precedenti Dac alle informazioni che dovranno essere comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività sulle operazioni (trasferimento o scambio) di cripto-attività e moneta elettronica.

Il regolamento Mica fornisce un fondamentale contributo poiché già prevede la regola denominata «travel rule», fortemente voluta dalle organizzazione intergovernativa internazionale antiriciclaggio Gafi-Fatf. L'applicazione di questa regola infatti prevede che tutti i soggetti obbligati raccolgano e registrino tutte le informazioni sulla fonte dell'attività virtuale e del suo beneficiario e che tali informazioni debbano altresì viaggiare con la transazione virtuale e siano anche memorizzate su entrambi i lati del trasferimento.

Con la Dac 8 verrà pertanto estesa la cooperazione amministrativa a questo nuovo settore con l'obiettivo di aiutare gli Stati Ue ad affrontare le nuove sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia globale.

Le ultime disposizioni della Dac 8 validate dal Consiglio sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, sui requisiti di comunicazione e sulle altre norme applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione rifletteranno altresì il quadro di comunicazione relativo alle cripto-

attività già regolato dall'Ocse denominato “Carf” (acronimo di Crypto-asset reporting framework). Questa regolamentazione internazionale si sostanzia in una serie di modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni il Crs (Common reporting standard), elaborate dall’Ocse nell’ambito dello scambio automatico di informazioni tradizionali nell’ambito del mandato già conferito dal G20. Il G20 il 10 ottobre 2022 ha approvato il Carf e le modifiche al Crs, che ha considerato entrambi parte integrante delle norme globali per lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Un altro ambito di competenza della nuova Dac 8 la cui finalità è individuata nella riduzione dei rischi di evasione, elusione e frode fiscali internazionali, in quanto le attuali disposizioni della Dac non contemplano espressamente questo tipo di reddito, consiste nella estensione esplicita dell’ambito di applicazione delle attuali disposizioni sullo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti prevedendo espressamente le disposizioni sullo scambio di ruling preventivi transfrontalieri concernenti gli individui ad alto patrimonio netto. Infine sempre per le stesse finalità la nuova proposta prevede disposizioni anche sullo scambio automatico di informazioni finanziarie in materia di dividendi su conti non di custodia e proventi analoghi. Su queste ultime disposizioni le modifiche sono volte a migliorare le norme in materia di comunicazione del numero di identificazione fiscale (Nif, il nostro codice fiscale), al fine di agevolare il compito delle autorità fiscali di individuare i contribuenti pertinenti e valutare correttamente le relative imposte.